

Resta però irrisolta la questione della disparità di trattamento con gli immessi in soprannumero

# Giudici tributari trasferiti a punti

## In una tabella gli indici per soppesare l'anzianità di servizio

DI VALERIO STROPPA

**U**na lieve modifica alle norme sul concorso per giudice tributario. Un emendamento del relatore al ddl stabilità, in queste ore all'esame del senato, stabilisce il meccanismo per quantificare l'anzianità di servizio dei magistrati già in organico ai fini di eventuali trasferimenti. Con riguardo ai cambi di sede, però, resta irrisolta la questione della disparità di trattamento con i giudici che saranno immessi in soprannumero denunciata più volte nelle ultime settimane dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dall'Associazione magistrati tributari. Così come rimane confermata la disposizione di cui all'articolo 4, comma 40, che riconosce lo status di giudice tributario a tutti i candidati idonei, ossia che presentano il requisito di essere un magistrato togato (ordinario, amministrativo, militare o contabile).

L'emendamento inserisce una tabella al comma 41 nella quale sono riepilogati i punteggi che saranno riconosciuti ai giudici tributari in relazione all'anzianità di servizio nella valutazione delle domande di trasferimento. Per quanto attiene all'attività svolta in Ctp, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, il giudice avrà diritto a 1,5 punti, il vicepresidente di sezione a 2 punti, il presidente di sezione a 2,5 punti e il presidente di commissione a 3 punti. In Ctr e per la Ctc, i punteggi salgono rispettivamente a 2 per i giudici, 2,5 per i vicepresidenti di sezione, 3 per i presidenti di sezione e 4 per i presidenti di commissione.

Ma la modifica in commento

potrebbe non bastare a schivare il rischio di azione di illegittimità costituzionale, ripetutamente invocata da chi giudice dei tributi lo è già, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento.

Ed era proprio questa una delle ragioni che hanno spinto l'Associazione magistrati tributari a scrivere al presidente della repubblica, Giorgio Napolitano, chiedendo lo stralcio dei commi 40 e 41. «Nel caso di concorso per lo stesso posto tra un giudice tributario già in organico e il magistrato in soprannumero (in area di parcheggio), le posizioni degli aspiranti si valutano secondo le rispettive anzianità di servizio», si legge nella missiva al Quirinale firmata dal presidente dell'Amt, Ennio Attilio Sepe, «che solo per i primi è data dall'anzianità nell'esercizio della funzione giudiziaria tributaria. Con adozione, quindi, di criteri diversi di valutazione per il medesimo concorso, in palese violazione del principio di parità di trattamento dei candidati». Pure una delibera del Cpgt aveva rilevato la «irragionevolezza» della norma, «perché porrebbe a confronto situazioni diverse e posizioni disomogenee». Restano aperte anche altre questioni quali l'intervento retroattivo della legge di stabilità su un concorso già in fase di svolgimento e la contestata riserva di partecipazione alla selezione esclusivamente a favore di una sola categoria (magistrati di carriera). Aspetto, quest'ultimo, che ha già dato luogo ad alcuni ricorsi al Tar per richiedere l'annullamento della procedura (si veda *ItaliaOggi* dell'8 novembre 2011).

— © Riproduzione riservata — ■

